



Tribunale Ordinario di Sassari

Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

DECRETO COLLEGALE DI CONCESSIONE DEI TERMINI AI SENSI
DELL'ART. 161, COMMA 6, L. FALL.

Conc. Prev. N. 2/2022 - CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

| | |
|----------------------|------------------|
| Giancosimo Mura | Presidente |
| Giovanna Maria Mossa | Giudice relatore |
| Gaetano Savona | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 161, comma 6 *bis* l. fall., depositata dalla CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA in data **16.2.2022** volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall, o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;

- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità poiché il precedente ricorso per concordato (successivamente rinunciato) è stato depositato oltre il termine di due anni previsto dall'art 161 co IXLF (in data 11/02/2020 mentre il presente ricorso è stato depositato il 16/02/2022) ;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.

fall. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l. fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l. fall.

1. concede alla società ricorrente termine di giorni sessanta per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona di Francesco Sotgiu, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con sintetica relazione
 - sulle spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;
 - sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
 - su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 9.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. rediga ogni quindici giorni a partire dalla comunicazione del presente provvedimento una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

4. il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

5. a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione

del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

6. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la

documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

7. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al P.M .

08/04/2022

Il Giudice est.
Giovanna Maria Mossa

Il Presidente
Giancosimo Mura